

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA CONTRADDIZIONE

Articolo 1

È costituita un'Associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLA CONTRADDIZIONE.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano (MI), ma può costituire sedi secondarie.

Articolo 3

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo, amministrativamente indipendente, diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

L'associazione ha come scopo la promozione delle discipline e dei linguaggi espressivi teatrali anche non rigorosamente legati a luoghi specificamente teatrali.

Al fine del perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione può:

- produrre e distribuire spettacoli teatrali realizzati principalmente con i propri soci;
- svolgere, attraverso i suoi soci, attività di animazione in collaborazione con enti pubblici e privati italiani o stranieri anche all'estero;
- organizzare eventi legati al mondo dello spettacolo anche rivolgendosi a un pubblico non prettamente teatrale;
- promuovere e organizzare corsi di formazione professionale musicale e attività connesse;
- gestire sale, cinematografiche e teatrali, e centri culturali in genere.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione può pubblicare e distribuire periodici e bollettini di informazione, materiale audio-visivo relativo al settore di interesse, nonché utilizzare per la propria promozione ogni strumento o supporto elettronico ed informatico.

L'Associazione non ha scopo di lucro, ma può in via strumentale svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L'Associazione potrà collaborare con enti o associazioni che perseguono simili scopi sociali anche promuovendone l'attività.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Articolo 4

Il presente statuto, in ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 111 del DPR 22.12.97 n. 917 come modificato dal D. Leg. 4.12.97 n. 460, prevede esplicitamente:

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

STRUMENTI

Articolo 5

Nei limiti dei propri scopi, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazione di enti o di società che, a giudizio del Comitato Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi: a tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie, acquisire a qualsiasi titolo, nel rispetto delle norme del Codice Civile, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire mezzi finanziari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso banche, sottoscrizioni e contributi liberali di persone fisiche o giuridiche.

SOCI EFFETTIVI ED ASSOCIATI SOSTENITORI

Articolo 6

Sono soci coloro (persone fisiche e giuridiche) che, attraverso specifica domanda, siano ammesse dal Comitato Direttivo.

Le iscrizioni dei soci decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

Per i soci fondatori la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della costituzione dell'Associazione.

I soci partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto.

A copertura di costi per particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- per recesso a norma dell'art. 24 del C.C.
- per delibera insindacabile di esclusione del Comitato Direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

PATRIMONIO E BILANCI

Articolo 7

Il patrimonio sociale è formato:

- dalle quote versate dai soci effettivi e dagli associati sostenitori;
- da donazioni, eredità;
- da rendite patrimoniali;
- da proventi derivanti dalla attività dell'Associazione stessa;
- da contributi e sovvenzioni erogate a qualsiasi titolo da Enti, Società e Privati.

Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e di investimento dell'Associazione ad eccezione dei beni vincolati dal donatore o testatore.

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Comitato Direttivo presenta all'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo

ASSEMBLEA

Articolo 9

- L'assemblea è formata da tutti i soci.
- L'assemblea è convocata dal Comitato Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
- Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.
- Per le modifiche dello statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
- L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.
- Spetta all'assemblea deliberare in merito:
 - all'approvazione del bilancio;
 - alla nomina del Comitato Direttivo;
 - all'approvazione e modificazione dello statuto;
 - ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
- Le delibere dell'assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Articolo 10

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta:

- o inviata tramite lettera almeno otto giorni prima della riunione,
- o inoltrata via e-mail almeno otto giorni prima della riunione,
- o avviso affisso presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'assemblea.

In assenza delle formalità predette saranno comunque valide le assemblee ove vi sia la partecipazione di tutti i soci effettivi.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di due altri soci.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Nel caso in cui l'assemblea, entro l'inizio del mese precedente alla scadenza del triennio, non provveda alla sostituzione di nessuno dei membri del Comitato Direttivo, il comitato stesso si intenderà rinnovato per un altro triennio.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Comitato Direttivo s'intenderà decaduto.

Articolo 12

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede all'attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi ai soci, agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato Direttivo.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo salvo rimborso spese effettivamente sostenute.

SCIoglimento

Articolo 13

L'Associazione si estingue secondo le modalità dell'art. 27 del C.C.:

- per delibera dell'assemblea, come previsto dall'art. 21 del C.C.;
- per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.